

COMUNE DI FILATTIERA

STATUTO

Approvato con del. C.C. n. 6 del 16.03.2010

pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per 30 giorni dal 22.03.2010 e entrato in vigore il 21.04.2010.

PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune di Filattiera fonda la propria azione su valori di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati nella Costituzione.
2. Il Comune di Filattiera opera concretamente per la pace e per l'affermazione della sovranità e dell'eguaglianza tra i popoli.
3. Il Comune di Filattiera nel rispetto del principio di rappresentatività, garantisce e promuove una reale partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico amministrativa, economica e sociale della comunità.
4. Elemento cardine dell'azione del Comune di Filattiera è la trasparenza politico amministrativa.
5. Il Comune di Filattiera considera l'informazione uno strumento privilegiato per il rapporto con i propri amministrati. L'informazione sarà completa e semplice nella sua formulazione.
6. Il Comune di Filattiera riconosce il ruolo fondamentale dell'associazionismo e del volontariato e li considera componenti essenziali della vita sociale del paese. Si impegna altresì alla tutela dei valori sociali di cui la comunità è espressione, anche con riferimento ai valori della famiglia.
7. Il Comune di Filattiera ispira la propria azione alla tutela e allo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e produttive presenti nel territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita e fornire ai giovani una idonea opportunità di sviluppo per le loro capacità.
8. La tutela della salute dei cittadini e gli interventi che concorrono a renderla effettiva costituiscono un impegno fondamentale del Comune di Filattiera.
9. Il Comune di Filattiera impronta la propria azione politico-amministrativa alla promozione di una corretta e forte comprensorialità.
10. Il Comune di Filattiera si adopera nell'educazione al rispetto ed alla cura del bene pubblico.

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione I - Elementi costitutivi del Comune

Art. 1

Denominazione e natura giuridica:

1. Il Comune di Filattiera, riconosciuto dall'Ordinamento generale della Repubblica, è l'Ente Autonomo locale che ha la rappresentatività generale della propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Art. 2

Autonomia statutaria:

1. Lo Statuto è la fonte normativa primaria dell'Ordinamento Comunale che, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, individua fini e modalità per la promozione della propria comunità, stabilisce norme fondamentali per l'organizzazione del Comune e la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alle scelte politiche della Comunità.

Art. 3

Finalità e compiti

1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali. Ne promuove il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini oltre che alle scelte politiche, anche all'attività amministrativa.

2. Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con gli altri Enti Pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.

3. Il Comune ispira la propria azione perseguendo in particolare le seguenti finalità:

a) superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti garantendo pari opportunità di partecipazione e sviluppo a tutti i cittadini;

b) esercizio di cooperazione con i comuni vicini, prioritariamente attraverso la Comunità montana, delle funzioni e dei servizi di competenza al fine di raggiungere maggiore efficienza, economicità ed utilità sociale degli stessi;

c) tutela e sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali nel quadro delle direttive programmatiche individuate anche a livello comprensoriale;

d) sostegno alla realizzazione di un sistema di sicurezza sociale e di tutela della persona in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale;

e) opera per garantire i diritti dei cittadini e la convivenza civile per gli stessi;

f) promuove lo sviluppo economico attraverso il sostegno e l'incentivazione delle attività lavorative quale elemento di realizzazione e di valorizzazione della personalità dell'uomo;

g) assicurazione di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della Legge 10.04.91 nr. 125, per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte e negli organi collegiali del Comune nonché Enti, Aziende ed Istituzioni da essi dipendenti.

Art. 4

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Toscana, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con altri eventuali livelli amministrativi sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità tra le diverse sfere di autonomia.

4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi il Comune coordina la propria azione con quella degli altri comuni e della Comunità montana alla quale può delegare le proprie funzioni.

Art. 5

Caratteri, identità territoriale e sede

1. Il Comune di Filattiera ha carattere e natura di ente montano.
2. Il suo territorio è situato nella Lunigiana e costituisce un territorio omogeneo per cultura e tradizioni.
3. si estende per 48,70 Kmq, confina con i Comuni di Bagnone, Corniglia (PR), Mulazzo, Pontremoli e Villafranca in Lunigiana e si compone delle seguenti frazioni: Caprio, Cavallana, Dobbiana, Gigliana, Lusignana, Migliarina, Ponticello, Rocca Sigillina, Scorcetoli, Serravalle.
4. Concorre a costituire territorialmente e istituzionalmente una Comunità montana ed a determinare finalità, obiettivi programmatici, politiche di sviluppo e valorizzazione delle risorse anche attraverso l'individuazione di idonei strumenti gestionali.
5. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Via Borgo S. Maria, 7 nel capoluogo di Filattiera.
6. le adunanze dei Organi Collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale e nel salone di proprietà sito in viale Della Vittoria di Filattiera Capoluogo. Esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

Art.6

Denuclearizzazione

All'interno del territorio del Comune di Filattiera non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari nè lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Arti. 7

Segni distintivi

1. Il comune negli atti e nei sigilli si identifica con il nome di Filattiera.
2. Lo stemma del comune è come descritto dal decreto del Consiglio dei Ministri.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.
4. La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Sezione II - Funzione del Comune

Art. 8

Funzioni

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia.
2. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, della Comunità montana e di altri eventuali Enti istituiti, e provvede, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. Il Comune esercita, altresì, ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e Regionale che gli vengano affidati dalla legge, a condizione che le spese relative abbiano adeguata copertura finanziaria come previsto dalla legge.

Art. 9

Sanità, igiene pubblica, sicurezza sociale e tutela della terza età

1. Il Comune, predispone idonee azioni per garantire la maggiore salubrità dell'ambiente, la sicurezza delle condizioni di lavoro negli ambienti in cui esso si svolge, una diffusa

educazione sanitaria nell'ambito di una generale politica di prevenzione, un efficiente servizio di assistenza sociale, in particolare, per gli inabili e gli invalidi, assicurando loro agevolazioni per la formazione e l'inserimento nell'attività lavorativa.

2. Il Comune di Filattiera si adopera per assicurare alla popolazione anziana idonee residenze, assistenza domiciliare, luoghi di incontro ed aggregazione, e servizi sociali.

Art. 10

Assistenza scolastica e diritto allo studio

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, mediante erogazione e provvidenze in denaro o servizi individuali e/o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche e private. Per gli studenti capaci e meritevoli ancorché

privi di mezzi, il Comune si impegna a favorire la prosecuzione degli studi.

2. L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma deve svolgersi secondo le modalità previste dalle Leggi Regionali.

Art. 11

Tutela ambientale

1. Il Comune di Filattiera si attiva per la tutela dell'ambiente adottando tutte le misure idonee per contrastare i fenomeni di inquinamento e di degrado ed a favorire quelle iniziative ritenute meritevoli per lo sviluppo delle risorse ambientali.

2. La circolazione veicolare deve essere sottoposta ai limiti necessari per garantire la qualità della vita nei centri urbani ed extraurbani predisponendo anche interventi per favorire mezzi di trasporto pubblico.

3. Qualora l'Amministrazione comunale lo ritenga opportuno, ogni nuovo intervento o insediamento di carattere produttivo, residenziale e strutturale dovrà essere preceduto da uno studio di valutazione dell'impatto ambientale.

Art. 12

Sviluppo territoriale ed urbanistico

1. La tutela del territorio, l'equilibrato sviluppo urbanistico, la creazione di infrastrutture e di servizi sociali adeguati al processo della Comunità costituiscono obiettivi costanti per l'Amministrazione Comunale.

2. Il piano urbanistico costituisce lo strumento primario di disciplina per l'assetto e per l'utilizzazione del territorio, in coordinamento con gli strumenti di pianificazione intercomunale e sovracomunale e con il contenuto degli accordi di programma.

3. Il Comune di Filattiera attiva particolari garanzie di inedificabilità per individuate zone del territorio comunale tutelando le coltivazioni tipiche, quali il castagno e favorendo l'utilizzazione agricola del territorio attualmente idoneo allo scopo e quelle produzioni miranti ad ottenere un prodotto sano e rispettoso dell'ambiente e della salute dei cittadini. Favorisce il decentramento dei servizi, la creazione di un sistema di parchi, anche fluviali, attua un adeguato sistema di viabilità e di parcheggi.

Art. 13

Promozione economica

1. Il progresso economico, la crescita civile e culturale, l'equilibrato sviluppo sociale costituiscono impegni che l'Amministrazione comunale persegue attivamente, predisponendo interventi finanziari, infrastrutture e servizi, in questa ottica il Comune rivolge particolare attenzione allo sviluppo dell'Artigianato storicamente legato al territorio

ed alle sue tradizioni, alla piccola e media impresa mettendo in atto gli strumenti necessari per promuovere e sostenere queste capacità imprenditoriali.

2. Il Comune promuove altresì l'attività commerciale, favorendo l'integrazione ed il coordinamento fra esercizi al minuto e grande distribuzione, prevedendo vincoli urbanistici ed altre adeguate forme di tutela per gli esercizi tipici.

3. Disciplina con regolamento l'orario di lavoro giornaliero ed i periodi di ferie in modo da assicurare il più ampio accesso dell'utenza in ogni fascia oraria e garantendo con scaglionamenti programmati l'apertura al pubblico in ogni periodo dell'anno.

4. Il Comune favorisce e tutela in generale il ruolo del lavoratore.

Art. 14

Tutela del diritto alla casa

1. Il Comune persegue il fine di assicurare ad ogni cittadino il diritto alla casa, in tal senso si impegna a rendere effettivo tale diritto mediante idonei interventi finalizzati alla individuazione e alla utilizzazione del patrimonio immobiliare non occupato.

2. Predisporre piani di recupero e di sviluppo dell'edilizia pubblica adeguati alle necessità abitative dei residenti.

3. Assicura misure appropriate per favorire il mercato delle locazioni anche con vincoli convenzionati allegati ai piani urbanistici e alle concessioni edilizie.

Art. 15

Tutela e promozione del patrimonio culturale, storico, artistico ed archeologico

1. Il Comune di Filattiera, promuove e valorizza lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, costumi e tradizioni locali.

2. Adotta le misure necessarie alla conservazione ed alla tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico garantendone il godimento da parte della collettività.

3. Promuove inoltre idonei interventi diretti al recupero, alla ristrutturazione e all'utilizzo del patrimonio architettonico nel perseguimento di fini sociali, culturali e produttivi.

Art. 16

Sport, tempo libero e turismo

1. Il Comune promuove l'attività sportiva assicurando l'accesso agli impianti comunali a tutti i cittadini in conformità alle leggi ed ai regolamenti.

2. Si attiva per garantire l'educazione motoria ai giovani e favorisce la pratica sportiva in ogni fascia d'età, promuovendo il coinvolgimento delle associazioni e società sportive.

3. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

4. Il Comune favorisce altresì il turismo predisponendo tutte le iniziative idonee per l'accoglimento, l'informazione ed il coordinamento dei relativi servizi.

5. Si attiva, infine, per incentivare iniziative connesse al potenziamento delle attività turistiche secondo criteri di compatibilità comprensoriali.

Art. 17

Relazioni internazionali e solidarietà tra i popoli

1. Il Comune di Filattiera favorisce e promuove occasioni di incontro e relazioni fra le comunità locali di paesi esteri.

2. Al tal fine sviluppa rapporti di collaborazione con realtà locali che abbiano caratteristiche affini per dimensione e ruolo socio-culturale, animando una costante iniziativa per la cooperazione internazionale fondata sul recupero della libertà e dell'autodeterminazione dei popoli.

3. Il Comune riconoscendo i valori di incontro e solidarietà fra i popoli, promuove interventi atti a favorire l'accesso al lavoro e alla casa e l'integrazione sociale degli immigrati, assicurando loro il più ampio esercizio di diritti civili e politici.

4. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti umani, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e riconosce nella pace il diritto fondamentale della persona e dei popoli. A tal fine promuove idonee iniziative per diffondere tra i cittadini una cultura di pace.

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Sezione I - Gli organi istituzionali

Art. 18

Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

2. Gli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.

Sezione II - Il Consiglio

Art. 19

Elezione, composizione e durata

1. Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto.

2. L'elezione del consiglio comunale, la durata, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.

3. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza aver presentato adeguata giustificazione, da valutare dal Sindaco Presidente del Consiglio Comunale, a tre sedute consecutive del Consiglio.

4. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta del Sindaco Presidente del Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.

5. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.

6. Dopo l'indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell'organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.

7. I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.

Art. 20

I Consiglieri Comunali

1. I consiglieri esercitano le proprie funzioni in qualità di rappresentanti dell'intera comunità senza vincolo di mandato.

2. Le funzioni di consigliere comunale sono esercitate nel Consiglio Comunale e negli altri organismi previsti dallo Statuto.

3. I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle commissioni di cui sono membri.

4. Il consigliere, che nei casi previsti dalla legge, abbia un qualsiasi interesse personale diretto o indiretto sull'argomento in discussione, non deve partecipare al dibattito e alla votazione.

5. Ogni consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza del Consiglio, presentare emendamenti, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e risoluzioni, secondo le modalità previste dal regolamento.

6. Nel rispetto del segreto d'ufficio, i Consiglieri hanno il diritto di ottenere dagli uffici tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato.

Art. 21

Prerogative delle minoranze consiliari

1. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.

2. Spetta ai gruppi di minoranza, con votazione/decisione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno.

Art. 22

Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

5. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 23

Sessioni e convocazioni

1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco anche su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati; in

tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno due giorni prima della seduta ed almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.

10. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Art. 24

Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione.

2. E' presieduta dal Consigliere Anziano, intendendo per tale colui che ha preso il maggior numero di preferenze ed, a parità di preferenze, il più anziano di età o - in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto - dal Consigliere consenziente che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

3. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco.

4. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 25

Linee programmatiche dell'azione di governo dell'ente

1. Il Sindaco definisce e presenta, entro il termine di 90 giorni dall'avvenuto insediamento del Consiglio Comunale, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, sentita la Giunta.

2. Il documento definitivo redatto dal Sindaco, da sottoporre alla approvazione del Consiglio Comunale e messo a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della seduta, è approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Il documento così approvato costituisce il principale atto d'indirizzo dell'attività amministrativa e il riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico - amministrativo del consiglio.

4. La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l'azione di governo inizialmente definita ed approvata.

5. L'azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria, nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio.

Art. 26

Commissioni

1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte, di regola, da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per le commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, devono essere determinate nell'atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all'espletamento del mandato.

2. I lavori delle commissioni così nominate sono disciplinati dalle norme previste dal Regolamento.

3. La presidenza delle commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.

4. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

5. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Art. 27

Gruppi Consiliari

1. I gruppi consiliari sono costituiti, di regola, dai consiglieri comunali eletti nella medesima lista.

2. Ciascun gruppo composto da due o più consiglieri, designa un Capo Gruppo.

3. Il Consigliere che intende staccarsi dal gruppo della lista elettorale in cui è stato eletto deve formalizzarlo con comunicazione scritta al Sindaco a cui risulti allegata l'eventuale accettazione del nuovo gruppo.

4. È possibile la costituzione di gruppi di un solo consigliere solo nel caso in cui la lista di appartenenza presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere.

5. Un Consigliere che si stacchi dal proprio gruppo di appartenenza non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare, ma può rappresentare una corrente politica.

6. È istituita la Conferenza Permanente dei Capi Gruppo le cui funzioni sono disciplinate dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Sezione III - Il Sindaco

Art. 28

Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.

2. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente.

3. Il Sindaco assume ed esercita le funzioni di Ufficiale di governo nei casi e per le materie previste dalla legge.

4. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale.
5. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.
6. I casi di dimissioni o decadenza del Sindaco sono disciplinati dalla legge.

Art. 29
Attribuzioni del Sindaco

1. Il Sindaco:

- il Sindaco convoca e presiede i lavori del Consiglio Comunale e ne fissa l'ordine del giorno.
- Nomina e revoca gli assessori.
- Convoca e presiede la Giunta Comunale e ne fissa l'ordine del giorno.
- Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici.
- Coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'organizzazione dei servizi alle esigenze degli utenti.
- Può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza.
- Provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.
- Nomina il Segretario Comunale, eventualmente il Direttore generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- Indica i referendum comunali.
- Promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.
- Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide con proprio atto la costituzione e l'eventuale delega a rappresentarlo in giudizio.
- Informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.
- Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al comune.
- Ha poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori, del segretario comunale, dell'eventuale direttore generale e dei responsabili dei servizi.

Art. 30
Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.
2. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco esercita tutte le funzioni l'assessore più anziano di età.

Art.31
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art.32
Dimissioni e impedimento permanente del sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di n. 5 persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede d'intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Sezione IV - La Giunta

Art.33
Giunta comunale

1. La giunta è organo d'impulso e di gestione amministrativa, collabora con il sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli

altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

Art.34 **Composizione**

1. La giunta è composta dal sindaco che la presiede e da un minimo di 2 ad un massimo di 4 assessori di cui uno è investito della carica di vicesindaco.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art.35 **Nomina**

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari qualora il numero degli Assessori in carica scenda sotto il minimo previsto.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 36 **Funzionamento della Giunta**

1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.

2. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della giunta, assicura l'unità d'indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.

3. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

5. A discrezione del Sindaco e per specifici singoli argomenti, possono essere ammessi a partecipare ai lavori della giunta consiglieri comunali, dipendenti del comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

Art. 37 **Competenze della Giunta**

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni e direttive collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.

3. Rientra altresì nella competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi in materia di organizzazione e di personale.
4. Fornisce linee di indirizzo al Segretario Comunale, all'eventuale direttore generale ed ai Responsabili di Servizio, tramite direttive.
5. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 38

Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, se non a titolo gratuito, presso il comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
2. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.
3. Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
4. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.

TITOLO III - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 39

Attività di gestione

1. L'attività di gestione consiste nell'erogazione di servizi e nella produzione di beni nonché in tutte le attività amministrative, tecniche, finanziarie e strumentali del comune.
2. In attuazione degli indirizzi e dei programmi degli organi del comune, l'attività di gestione spetta ai responsabili dei servizi che rispondono dei risultati dell'attività stessa e della migliore utilizzazione delle risorse assegnate.
3. Al fine di garantire il rispetto dei diritti e dei bisogni dei cittadini, assicurare la migliore qualità dei servizi, valorizzare il personale dipendente, potenziare l'efficacia e l'efficienza dei servizi, l'attività di gestione si realizza secondo i principi di imparzialità, di trasparenza, di flessibilità, di economicità di gestione, di professionalità e di semplificazione dell'attività amministrativa, anche attraverso più efficaci modalità di comunicazione interna ed esterna.
4. L'erogazione dei servizi ai cittadini è disciplinata da appositi regolamenti.

Art. 40

Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa è composta dai servizi e dagli uffici ed è basata sui seguenti criteri di massima:
 - organizzazione della struttura sulla base delle funzioni e dei servizi erogati;
 - sintonia della struttura con gli obiettivi e programmi dell'amministrazione;
 - perseguimento della massima flessibilità e modularità dell'architettura organizzativa per garantire il costante adeguamento dell'azione amministrativa e tecnica agli obiettivi ed ai programmi stabiliti dagli organi politici.

2. Le modifiche alla struttura organizzativa, per quanto riguarda i servizi, vengono deliberate dalla Giunta; le modifiche relative agli uffici vengono invece determinate dai responsabili dei servizi.
3. Il Sindaco può istituire, per il miglior esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo, uffici posti alle sue dirette dipendenze con le modalità previste nel regolamento degli uffici e dei servizi.
4. Gli incarichi di direzione dei servizi sono conferiti dal Sindaco, nei termini e con le modalità previsti dalle disposizioni in materia. Nell'assegnazione degli incarichi il Sindaco terrà conto della natura dei programmi da realizzare, delle capacità professionali, delle attitudini soggettive nonché dei risultati conseguiti in precedenza.
5. La revoca degli incarichi di cui al comma 4 è effettuata dal Sindaco con provvedimento adottato nel rispetto della normativa in materia.

Art. 41

Dotazione organica del personale

1. La dotazione organica del personale comprende l'insieme dei posti a tempo pieno e a tempo parziale, distinti per categorie.
2. Le variazioni alla dotazione organica del personale sono deliberate dalla Giunta.

Art. 42

Gestione delle risorse umane

1. L'Amministrazione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso e il trattamento sul lavoro, per lo sviluppo professionale e di carriera, impegnandosi a rimuovere eventuali ostacoli che impediscono la parità fra i sessi.
2. I responsabili dei servizi favoriscono, compatibilmente con le esigenze organizzative, l'impiego flessibile del personale dipendente in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e di quello impegnato in attività di volontariato.
3. L'impiego delle risorse umane da parte dei responsabili dei servizi deve tendere, con le modalità previste dal regolamento degli uffici e dei servizi, a contemperare le esigenze funzionali di ciascuna struttura organizzativa con quelle relative alla professionalità dei singoli dipendenti, in un quadro di massima flessibilità e di costante adeguamento agli obiettivi dell'ente.

Art. 43

Copertura dei posti di alta specializzazione

1. Fuori dalla dotazione organica del personale, e nei limiti previsti dalla legge, potranno essere costituiti rapporti di lavoro a tempo determinato per soggetti con alta specializzazione che dovranno comunque possedere i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
2. Per il conseguimento di obiettivi determinati, e in carenza di adeguate professionalità interne all'amministrazione, il Sindaco può conferire incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità che definiscano l'oggetto, comprensivo degli indirizzi di massima e dei risultati attesi, le risorse assegnate, la durata ed il compenso della collaborazione.
3. Le forme di evidenza pubblica e le modalità di selezione nell'ipotesi di cui ai commi 1 e 2 sono precisati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 44

Incompatibilità

1. L'attività di dipendente comunale, a tempo indeterminato o determinato, è incompatibile con altre attività retribuite a carico di soggetti terzi con le eccezioni, previste da norme di legge, che devono essere disciplinate nel regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 45

Funzioni di direzione e responsabile del procedimento

1. I responsabili dei servizi nominati dal Sindaco esercitano, nell'ambito delle direttive del Sindaco, degli assessori e del Segretario generale, le funzioni previste dalla legge e dal regolamento degli uffici e dei servizi ed esercitano autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse assegnate.

2. I responsabili dei servizi, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, sono direttamente responsabili delle strutture organizzative che dirigono e dei risultati delle stesse nel raggiungimento degli obiettivi e dei programmi.

3. Gli incarichi di direzione dei servizi, che possono essere attribuiti anche al Segretario Comunale, hanno durata temporanea non superiore a quella del mandato elettorale del Sindaco e possono essere anticipatamente revocati con provvedimento motivato del Sindaco.

4. La funzione di direzione prevede l'emanazione di atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna, che fanno parte di procedimenti di cui devono essere precisati, con le modalità previste dal regolamento per il procedimento amministrativo, l'oggetto, il responsabile, il termine e l'ufficio in cui prendere visione degli atti.

5. Il responsabile del procedimento è titolare della complessiva conduzione della attività ed ha poteri di controllo, di iniziativa e di impulso.

Art. 46

Segretario Comunale e Direttore Generale

1. Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco ed esercita le funzioni stabilite dalla legge, dal regolamento degli uffici e dei servizi e quelle attribuite dal Sindaco.

2. Il Comune può stipulare con uno o più enti locali una convenzione per la gestione associata dell'ufficio di Segreteria.

3. E' consentita la nomina di un Direttore Generale dell'ente previa preventiva stipula di una apposita convenzione con altri comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.

4. Il Sindaco può conferire le funzioni di Direttore generale al Segretario Comunale. In tal caso l'atto di nomina disciplinerà anche le relative attribuzioni.

Art. 47

Vicesegretario

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente.

2. Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 48

Conferenza dei responsabili dei servizi

1. Al fine di garantire il coordinamento dell'intera struttura organizzativa è istituita la conferenza dei Responsabili dei servizi con le seguenti funzioni:

-curare l'attuazione dei programmi di lavoro intersettoriale

- verificare i risultati della attività gestionale complessiva in relazione agli obiettivi, ai programmi e ai piani di lavoro annuali e periodici
 - promuovere le semplificazioni procedurali e le innovazioni organizzative e tecnologiche
 - svolgere funzioni propositive e consultive nei confronti degli organi politici.
2. La conferenza è composta dal Segretario comunale, che la presiede e dai responsabili dei servizi nominati dal Sindaco.

Art. 49

Relazioni Sindacali

1. Il Comune di Filattiera riconosce il ruolo delle organizzazioni sindacali e dei rappresentanti del personale liberamente eletti all'interno dell'Ente.
2. La disciplina dei rapporti e le materie di competenza sono disciplinate dai relativi contratti di lavoro.

TITOLO IV - FINANZA-CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICA

Sezione I - Finanza e Contabilità

Art.50

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il comune, in conformità delle legge vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art.51

Attività finanziarie del Comune

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti ed ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dipendente responsabile del tributo.
5. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 52

Demanio e patrimonio

1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.
2. La gestione dei beni comunali s'ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.
3. I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale, con l'obbligo di conservare titoli, atti e scritture relative al patrimonio.

Art. 53

Revisione economico-finanziaria

1. Il Revisore dei Conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del comune.
2. Il Revisore è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e con le modalità previste dalla legge.
3. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il Revisore dei conti ha accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.
4. Nell'ambito delle disposizioni legislative il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Revisore e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'ente, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Revisore, le modalità di presentazione al Consiglio Comunale del referto su irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Revisore con gli organi elettivi e burocratici e la possibilità di partecipazione del Revisore alle riunioni della Giunta Municipale.
5. Il Comune mette a disposizione del Revisore le strutture logistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Art. 54

Controllo di gestione

1. Al fine di verificare lo stato d'attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.
2. Per i servizi gestiti direttamente dall'ente e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell'articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.
3. Per l'esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne all'ente o di società ed organismi specializzati.
4. il controllo di gestione può essere attuato anche d'intesa con altri Comuni o con la Comunità Montana, per il suo svolgimento in forma associata.

Sezione II - Appalti e contratti

Art. 55

Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività

istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa, indicante:

- a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

Titolo V - ATTIVITÀ' AMMINISTRATIVA

Sezione I - Servizi

Art. 56

Servizi pubblici locali di istituto

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto privilegiando l'associazione e la cooperazione con gli altri enti territoriali.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzi.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 57

Gestione diretta dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a – in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b – in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociali;

c – a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d – a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e – a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

Art. 58

Gestione dei servizi tramite la Comunità Montana

1. Le funzioni proprie del Comune possono essere trasferite alla Comunità Montana.

2. Il Consiglio comunale è competente all'adozione dei relativi atti, nei quali sarà precisamente identificata la funzione attribuita, saranno esplicitati i poteri degli Enti e dei loro organi e saranno regolati i rapporti patrimoniali e finanziari che ne scaturiscono.

Art. 59

L'azienda speciale e l'istituzione

1. I servizi aventi ad oggetto attività a contenuto sociale, senza rilevanza imprenditoriale, possono essere gestiti dal Comune a mezzo di istituzione, organismo dotato di sola autonomia gestionale; quelli a rilevanza economico-imprenditoriale, a mezzo di azienda speciale, organismo dotato anche di personalità giuridica.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dal regolamento speciale dell'Ente; quello dell'azienda speciale, dal suo Statuto e dal relativo regolamento.

3. Sono organi della azienda speciale e delle istituzioni:

- Il Consiglio di amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Direttore.

4. Il Consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio Comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti.

5. Il Presidente è nominato dal Consiglio Comunale con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

6. Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato con concorso per titoli ed esami.

7. La mozione per la revoca degli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni dipendenti e la relativa ricostituzione degli organi viene posta nelle forme previste dalla legge per la revoca e la sfiducia costruttiva della Giunta, una volta contestati agli interessati i rilievi e gli addebiti loro attribuiti, nei modi e nei termini previsti dal regolamento.

8. Spetta al Comune conferire alle aziende speciali o alle istituzioni il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione e provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

9. I Consigli di amministrazione nominati come specificato al comma 4° relazionano ogni anno al Consiglio Comunale sull'attività svolta. Lo stesso faranno anche i nominati dal Consiglio Comunale in consigli di amministrazione diversi dalle istituzioni e aziende speciali.

Art. 60

Partecipazione a società di capitali

1. Il Comune può partecipare, con quote o azioni, a società di capitali i cui fini statuari comprendano le erogazioni di servizi di cui può usufruire anche la popolazione del Comune.

2. Le deliberazioni relative alla partecipazione a società di capitali sono corredate da una relazione del Revisore dei conti che illustra gli aspetti finanziari ed economici della proposta.

3. Il Sindaco o il suo delegato o rappresentante il Comune in una società di capitali riferisce annualmente al Consiglio Comunale.

Art. 61

Appalto e concessione dei servizi

1. L'affidamento in appalto o in concessione di servizi è disciplinato da apposito regolamento.

Sezione II - Forme associative dei servizi

Art. 62

Convenzioni

1. Al fine di coordinare funzioni e servizi in ambiti territoriali sovracomunali, il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni con Comuni, Provincia ed altri enti.

2. La convenzione, avente natura contrattuale, determina l'esercizio delle funzioni e/o dei servizi, i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie reciproche.

3. La convenzione può avere carattere di obbligatorietà quando si tratti di realizzare opere e servizi specifici di competenza dello Stato o della Regione e si rende perciò necessario assicurare il coordinamento delle funzioni di Comuni e Province.

Art. 63

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni, nei limiti previsti dalla legge, per la gestione associata di uno o più servizi.

2. A tal fine il Consiglio Comunale approva apposita convenzione, ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio. Detta convenzione prevederà la trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio.

3. Lo statuto disciplina l'ordinamento ed il funzionamento del Consorzio e ne determina gli organi necessari, quali l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore, con responsabilità gestionale ed il Collegio dei revisori. La composizione ed il funzionamento dei consorzi sono regolati dalla legge e dal proprio Statuto.

4. I Consorzi obbligatori hanno carattere eccezionale e possono essere costituiti solo con legge dello Stato e solo in caso di rilevante interesse pubblico. A differenza dei precedenti, questi ultimi possono avere ad oggetto anche funzioni oltre che servizi.

Art. 64

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, quali Provincia e Regione, il Sindaco promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre le finalità perseguite, deve prevedere in particolare:

- a) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie a realizzare l'accordo;
- b) gli strumenti appropriati quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e la regolazione dei rapporti fra gli Enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro adempimento connesso.

3. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate: l'accordo, consistente nel consenso unanime espresso dalle stesse, è approvato con atto formale del Sindaco, previa deliberazione di intenti del Consiglio Comunale.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni agli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.

TITOLO VI - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.65

Principi Generali

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione di tutti i cittadini, associazioni culturali, economiche, sociali, sportive e sindacali all'attività politico-amministrativa dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Si considerano cittadini tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale o che vi si recano abitualmente per ragioni di lavoro, studio o come utenti di servizi.
3. Per gli stessi fini il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere dei soggetti di cui al comma 1 su specifici argomenti.

Art.66

Associazioni

1. L'Amministrazione comunale valorizza le autonome forme associative e di cooperazione operanti sul territorio.
2. A tal fine promuove:
 - a) forme di incentivazione con apporti di natura sia finanziaria che tecnico/organizzativa, con l'accesso alle strutture, agli spazi pubblici ed ai servizi comunali.
 - b) Incontri preventivi con le singole associazioni interessate ai provvedimenti di competenza degli organi istituzionali del Comune.
3. Le concessioni e sovvenzioni finanziarie e qualunque altro genere di ausilio a favore delle associazioni, sono disciplinate dall'apposito regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici.
4. Ai fini del presente articolo è istituito, con apposito regolamento, l'Albo delle Associazioni che operano sul territorio comunale.
5. Ad associazioni, cooperative e organismi del volontariato può essere affidata la gestione diretta di strutture pubbliche o beni comunali, nonché determinati servizi.

Art. 67

Consultazioni

1. L'Amministrazione comunale, di propria iniziativa o su richiesta scritta motivata di altri organismi inviata al Sindaco ed ai Capigruppo consiliari, promuove forme di consultazione generale o parziale di cittadini, di formazioni sindacali, imprenditoriali e sociale, nelle forme di volta in volta ritenute idonee, su provvedimenti di interesse collettivo ed in occasione di eventi che per la loro rilevanza incidono sulla vita del Paese.
2. La consultazione può essere indetta anche fra categorie di giovani non ancora elettori.
3. Il regolamento degli istituti di partecipazione stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.
4. L'Amministrazione comunale terrà conto del risultato della consultazione.

Art. 68

Istanze e interrogazioni

1. I cittadini, singoli o associati, i comitati e le collettività possono rivolgere istanze e interrogazioni scritte al Sindaco, con le quali si richiedono rispettivamente interventi e ragioni su aspetti generali dell'attività amministrativa.
2. La risposta è data per iscritto tramite l'ufficio competente entro 30 giorni.

Art. 69

Petizioni

1. Tutti i cittadini, singoli o in forma collettiva, possono rivolgere petizioni al Consiglio o alla Giunta Comunale, secondo la rispettiva competenza, per sollecitare l'intervento su materie di interesse generale o per necessità comuni.
2. Il regolamento sulla partecipazione disciplina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione dell'organo competente.
3. La procedura si conclude comunque con un provvedimento positivo o negativo di cui si garantisce la motivata comunicazione al soggetto proponente.
4. Presso l'Ufficio Segreteria sarà tenuto un apposito registro in cui verranno annotate le petizioni inoltrate ed il provvedimento assunto dall'Organo competente.

Art. 70

Iniziativa popolare – Proposte

1. L'iniziativa popolare per la formazione di proposte per l'adozione di atti amministrativi di interesse generale viene esercitata mediante la presentazione al Sindaco delle stesse proposte.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno 50 cittadini che abbiano compiuto il 16^o anno di età.
3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
4. Il regolamento sulla partecipazione indica altresì gli organi destinatari della proposta popolare, i tempi occorrenti per l'istruttoria di ammissibilità e le modalità di esame della proposta, le fasi procedurali necessarie per giungere alla decisione finale.

Art. 71

Il referendum

1. Sono previsti referendum consultivi, propositivi e abrogativi su questioni di rilevanza generale in tutte le materie di esclusiva competenza del Consiglio Comunale volti a consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini alla vita politico-amministrativa del Comune.
 2. Un numero di elettori residenti non inferiori al 30% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
 3. Non possono essere indetti referendum in materia di:
 - a) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - b) revisione dello statuto comunale e del regolamento del consiglio comunale;
 - c) bilancio e assunzioni di mutui;
 - d) designazioni nomine e revoche;
 - e) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale;
 - f) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative varianti;
 - g) tributi e tariffe.
- Non possono, inoltre, essere indetti referendum quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.

4. Sono, altresì, ammesse richieste di referendum da parte di un numero di elettori residenti in una frazione o nel capoluogo del comune non inferiore al 50% degli aventi diritto al voto su questioni di interesse limitato a quella parte del territorio comunale, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
6. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le raccolte delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

Art. 72

Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito del referendum da parte del Sindaco la Giunta comunale è tenuta a portare in discussione in Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum per i conseguenti atti di indirizzo.
2. L'Amministrazione terrà conto del risultato del referendum.
3. Il mancata recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune, in prima votazione ed in seconda votazione a maggioranza assoluta.

Art. 73

Collaborazione dei cittadini al procedimento amministrativo

1. Al fine di garantire la trasparenza degli atti amministrativi è consentito ai cittadini singoli o associati, che siano portatori di interessi anche collettivi, di intervenire alla formazione e conclusione di un procedimento amministrativo, nei casi e secondo le modalità previste nel regolamento.
2. In attuazione dello scopo di cui al primo comma, l'Amministrazione Comunale, mediante il responsabile del procedimento attiva direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva informazione sul procedimento instaurato, permettendo di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.
3. I modi e le forme di attivazione delle procedure ed i soggetti ad esse interessati di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposita disciplina regolamentare per l'accesso dei cittadini.
4. L'Amministrazione garantisce, in ogni circostanza, la piena libertà, autonomia e parità di trattamento.

Art. 74

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune, degli Enti e delle Aziende da esso dipendenti, sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge, per motivata dichiarazione, ovvero per regolamento che ne vietino l'esibizione allorchè la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio all'interesse del Comune.
2. La pubblicazione degli atti dell'Ente avviene di norma a mezzo affissione all'Albo Pretorio per un periodo di 15 giorni, salvo diverse indicazioni di legge e con pubblicazione nel sito ufficiale internet del Comune.
3. Gli atti di particolare importanza possono anche essere pubblicizzati a mezzo di ulteriori idonee forme in modo da favorire la più ampia e agevole conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque ne abbia interesse.

Art. 75

Diritto di accesso e di informazione

1. Al fine di assicurare la trasparenza della attività amministrative e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dal regolamento sul procedimento amministrativo.
2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini singoli o associati, di ottenere il rilascio di atti e provvedimenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.
3. Il regolamento prevederà idonee forme per assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso.
4. L'informazione deve essere redatta in forma comprensibile al cittadino, deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile e completa.
5. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni, ritenuti idonei a dare corretta attuazione al diritto di informazione.

Art. 76

Il Difensore Civico

Per garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione comunale è prevista l'istituzione del Difensore Civico .

Art. 77

Funzioni del Difensore Civico .

1. Il Difensore Civico può intervenire su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici, nell'ambito del territorio comunale, esercitando funzioni di proposta, sollecitazione, richiesta di informazioni.
2. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa esservi opposti il segreto d'ufficio.
3. Può altresì proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
4. Il Difensore Civico acquisite tutte le informazioni utili procede come segue:
 - segnala agli organi competenti le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate
 - intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro un termine definito
 - comunica verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento
5. Tutti i responsabili dei servizi e degli uffici sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore Civico.

Art. 78

Nomina del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico può essere nominato dal Consiglio Comunale d'intesa con la Comunità Montana o con altri comuni per svolgere le proprie funzioni in forma associata.
2. Il Consiglio Comunale può decidere di stipulare apposita convenzione con il difensore civico regionale.
3. Il Consiglio Comunale può altresì decidere l'istituzione dell'ufficio del difensore civico comunale, in tal caso, con proprio atto, sarà disciplinata la materia e si procederà alla nomina del difensore civico a scrutinio segreto con la maggioranza dei voti dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune per le prime due votazioni e a maggioranza assoluta per le successive.
4. Al difensore civico comunale sono assegnate adeguate risorse strumentali e di personale e può essere corrisposta una indennità di funzione.

TITOLO VII - FUNZIONE NORMATIVA

Disposizioni finali

Art.79

Delega di funzioni alla comunità montana

1. Il consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla comunità montana l'esercizio di funzioni del comune.
2. Il comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

Art. 80

Violazione alle norme di legge – Sanzioni

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al Sindaco ovvero genericamente al Comune nel quale le violazioni sono state commesse, le competenze per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al Comune dei relativi proventi, tutte le competenze in capo al Sindaco, ovvero genericamente al Comune, sono attribuite al Responsabile del servizio interessato.

Art.81

Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga ottenuta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono apportate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Art. 82

Regolamenti

1. I regolamenti previsti e richiamati nel presente statuto devono essere deliberati, ovvero ne debbono essere deliberate le modificazioni se in contrasto con quanto in esso statuto stabilito, entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Art. 83

Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

Art. 84
Entrata in vigore

1. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune.